COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

STATUTO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 50 IN DATA 9.11.1999, ESAMINATO SENZA RILIEVI DAL CO.RE.CO. SEZIONE DI TERAMO NELLA SEDUTA DEL 22.11.1999, PROT. N. 2113.(RIPUBBLICATO PER TRENTA GIORNI DAL 15 DICEMBRE 1999) -

TITOLO I
AUTONOMIA E FUNZIONI DEL COMUNE
Premessa

1. Il Comune di Roseto degli Abruzzi nacque ufficialmente il 20 febbraio 1927, quando, con decreto del re Vittorio Emanuele III, la frazione "Rosburgo" assunse, nello stesso tempo, la nuova denominazione e il titolo di capoluogo, sostituendosi a Montepagano, che era Municipio dal 1860. Il primo agglomerato urbano sorse per iniziativa della Chiesa Ricettizia di Montepagano che, il 30 luglio 1857, aveva formulato un progetto per concedere in perpetuo diritto enfiteutico la marina sottostante, che fu divisa in dodici quote, assegnate, il 22 maggio 1860, ad altrettante famiglie. A questa quotizzazione seguì, nel 1877, una seconda, su un terreno dall'estensione di circa seicento are, messo in vendita da Domenico Ponno. Le origini di Montepagano risalgono all'alto Medioevo. Feudo degli Acquaviva, ebbe il periodo di maggiore floridezza nel Cinquecento. A questa epoca risale la raffigurazione nell'emblema dell'Università dei cinque colli apicali, ripresa nello stemma del Comune Rosetano.

Art. 1
Autonomia del Comune

1. Il Comune di Roseto degli Abruzzi, quale ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, tutela la sua civiltà, riconosce le specificità culturali, storiche, fisiche e ambientali del suo territorio e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico.

2. Quale ripartizione territoriale della Repubblica italiana fa parte della Regione Abruzzo, della provincia di Teramo ed è sede di decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.

E' dotato di autonomia organizzativa e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica. E' titolare di funzioni e poteri propri, nel pieno rispetto dei principi della Costituzione e nei limiti delle leggi e dello statuto. Esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.

Il Comune si uniforma alla Carta europea dell'autonomia locale, impegnandosi ad operare secondo i suoi principi e per la sua attuazione.

3. Istituisce organismi di decentramento e sostiene le libere forme associative, la loro costituzione ed il loro potenziamento, favorisce la partecipazione, attua forme di consultazione della popolazione, promuove la discussione ed il confronto sui problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonché alla gestione dei servizi. Garantisce la pubblicità degli atti dell'amministrazione comunale e l'accesso ai documenti amministrativi, alle strutture ed ai servizi a cittadini, alle organizzazioni di volontariato ed alle altre associazioni.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Il Comune di Roseto, secondo i principi di trasparenza, solidarietà e programmazione, prospetta e promuove la qualità della vita dei cittadini residenti ed ospiti, rendendosi garante dei valori della persona, della famiglia, del pluralismo, della convivenza pacifica e delle differenze di sesso, razza, lingua e religione. Tutela l'ambiente e le specie viventi, promuove lo sviluppo compatibile.

Art. 2
Sede, territorio, stemma e gonfalone

1. Il Comune ha sede nel capoluogo. Gli organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse del capoluogo, a seconda delle circostanze e specialmente in caso di forza maggiore.

2. Il territorio del Comune ha un'estensione di Kmq. 53,147, è composto dal capoluogo e dalle frazioni e confina ad est con il mare Adriatico, ad ovest con il territorio dei Comuni di Morro d'Oro e Notaresco, a sud con il fiume Vomano, a nord con il fiume Tordino. La popolazione, in data 31 ottobre 1998 conta n. 21.872 abitanti.

3. Il Comune ha lo stemma così costituito, secondo la descrizione araldica: "Scudo ovale timbrato di corona di Comune con oltre tremila abitanti accartocciato con breve recante la scritta 'Comune di Roseto degli Abruzzi'. Cinque colli di verde all'italiana (quello di mezzo più alto) nascenti dal mare d'azzurro ondato in punta. Nel campo del cielo al naturale di notte una stella d'argento splendente (con tre raggi). Il tutto con una bordura di rose d'oro di cinque foglie".

4. Il gonfalone è costituito da un drappo di tessuto bordato in oro, riportante al centro lo stemma descritto al comma 3, con la scritta "Comune di Roseto degli Abruzzi".

Art. 3
Funzioni

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto espressamente attribuito ad altri enti dalla legge statale o regionale.

2. Il Comune, per l'esercizio, in ambiti territoriali adeguati, delle funzioni proprie o delegate, attua forme di decentramento e di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia,
con enti pubblici anche appartenenti ad altri stati, mediante tutti gli strumenti previsti dalla normativa italiana e comunitaria.

Art. 4
Compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica, leva militare e svolge le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidatagli dalla legge, secondo i rapporti finanziari e le risorse da questa regolate.

2. Le funzioni di cui al presente articolo fanno capo al Sindaco quale ufficiale del Governo.

TITOLO II
FINALITA'

Art. 5

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Finalita` del Comune

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e dei luoghi di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili, agli invalidi ed ai tossicodipendenti. Particolare attenzione e' posta ai problemi della famiglia, nucleo naturale e fondamentale della società.

3. Adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo, per prevenire ed eliminare le cause di ogni tipo di inquinamento (atmosferico, acustico, delle acque, del suolo ecc.).

4. Tutela il patrimonio storico, artistico, architettonico, archeologico e paesaggistico garantendone il godimento da parte della collettività. Favorisce la valorizzazione e il recupero dei centri storici.

5. Promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

6. Incoraggia e favorisce le attività sportive e le manifestazioni culturali, di spettacolo e del tempo libero.

7. Per il raggiungimento di tali finalità favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art.7, comma 5, della legge 8.6.1990, n.142.

8. Promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi, turistici e commerciali.

9. Adotta piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

10. Promuove la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alla legislazione vigente.

11. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai bisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche, turistiche e di prevenzione di ogni tipo di inquinamento.

12. Coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità ed economicità del servizio da rendere al consumatore.

13. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico e tradizionale, adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

14. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici.

15. Promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti e autonomi.

16. In conformità a quanto disposto dall'art. 3, commi 5, 6, 7 ed 8 della legge 8.6.1990, n.142, realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

17. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

delle formazioni sociali, delle associazioni economiche e culturali operanti nel suo territorio.

18. Realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica e amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art.3 della
Costituzione e dall'art. 6 della legge 8.6.1990, n.142.

19. Riconosce che presupposto della partecipazione é l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti
idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.

20. Tutela e promuove l'agricoltura, in particolare quella organica ed ecologica, rispettosa del suolo e delle acque.

21. Promuove un uso razionale delle risorse energetiche ed azioni dirette al risparmio e all'incremento dell'uso delle fonti rinnovabili di energia.

22. All'interno del territorio del Comune non è consentito, per quanto è di pertinenza comunale, l'insediamento di centrali nucleari ne lo stazionamento ed il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

TITOLO III
ORGANI DEL COMUNE

Art. 6
Organi di governo

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Art. 7
Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale rappresenta l'intera comunità, determina l'indirizzo dell'attività comunale, esercita il controllo politico-amministrativo ed il controllo sulla sua applicazione,
mediante adozione di apposito regolamento nei termini del successivo articolo 56.

2. In particolare delibera sugli atti fondamentali previsti dalla legge e dal presente Statuto e sugli atti ad esso attribuiti da leggi speciali.

3. Su questioni di diretto interesse comunale, le mozioni possono contenere valutazioni, richieste e proposte ad istituzioni provinciali, regionali e nazionali.

4. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio, per quanto non disposto dalla legge e dal presente Statuto, sono disciplinati da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti, che disciplina anche la gestione delle risorse attribuite al Consiglio per il suo funzionamento.

5. I candidati e le liste che partecipano alle elezioni comunali sono tenuti a dichiarare preventivamente le spese che intendono sostenere per la propria campagna elettorale. Tale dichiarazione deve essere allegata a corredo dei documenti di presentazione della lista.

6. Prima della seduta di insediamento, ciascun candidato ed i delegati di ciascuna lista sono tenuti a depositare presso la segreteria comunale una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di mezzi propagandistici predisposti dal partito o dalla formazione politica che ha ispirato la lista, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

al vero"; alla dichiarazione vanno allegate le copie delle dichiarazioni di cui la terzo comma dell'art.4 della legge 18 novembre 1981, n.659, relative agli eventuali contributi ricevuti. Della presentazione della suddetta dichiarazione va preso atto nella deliberazione di convalida degli eletti.

7. Per tutte le nomine di competenza consigliare valgono i criteri di ineleggibilità e incompatibilità previsti dalle leggi vigenti per l'elezione alla carica di consigliere comunale.

Art. 8
Presidente del Consiglio comunale

1. La seduta per la convalida degli eletti, l'elezione del Presidente del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione, in tale seduta il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
Il Consiglio Comunale partecipa alla definizione delle linee programmatiche, all'adeguamento e alla verifica periodica della sua attuazione a cadenza semestrale.

2. In tale seduta, subito dopo aver provveduto alla convalida degli eletti, il Consiglio procede alla elezione del proprio Presidente. Finché non avviene tale elezione, l'assemblea è presieduta dal consigliere anziano.

3. L'elezione del Presidente ha luogo a voto palese a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. Dal secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei due terzi dei voti. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti.

4. La deliberazione di elezione del Presidente è immediatamente eseguibile.

5. Il Presidente assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Art. 9
Funzionamento del Consiglio comunale

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento; sono valide se interviene la maggioranza dei consiglieri assegnati all'ente. La seduta di seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso da quello della seduta andata deserta o sciolta per mancanza di numero legale, è valida se in ogni caso è presente almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

2. Il consiglio delibera a maggioranza dei votanti, salvo diversa determinazione della legge o dello Statuto. Le schede bianche e nulle sono calcolate nel numero dei votanti.

3. I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Presidente dell'Assemblea. E' anche ammessa la votazione mediante procedimento elettronico.

4. Le sole deliberazioni concernenti persone si votano a scrutinio segreto mediante scheda da deporsi in apposita urna, o, nei casi in cui e' possibile, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi.

5. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. L'assistenza degli scrutatori e' obbligatoria soltanto per le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 10

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Convocazione del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio comunale e' tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Il Presidente può introdurre all'ordine del giorno altri argomenti oltre a quelli richiesti, ma non può modificare la formulazione della proposta del sindaco o dei consiglieri, assicura, altresì, una preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sugli argomenti sottoposti al Consiglio, con le modalita' previste da apposito regolamento.

2. Qualora nella richiesta sia indicato soltanto l'oggetto della discussione, il Presidente invita i proponenti a depositare nella segreteria generale articolata proposta di deliberazione ed il termine di 20 (venti) giorni per la convocazione del Consiglio decorre dalla data di deposito della proposta completa. Le proposte che comportano oneri finanziari devono prevedere la copertura di bilancio e l'ufficio deve curare, che prima di essere sottoposte al Consiglio, vengano corredate dai pareri di legge.

3. L'avviso per le sessioni ordinarie , con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima, per le altre sessioni almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza. A tal fine, i consiglieri eventualmente residenti in altri Comuni designano un domiciliatario residente nel Comune di Roseto, in mancanza, l'avviso di convocazione e' depositato presso l'ufficio notifiche del Comune. Per il computo dei termini si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

4. Nei casi di urgenza, l'avviso con il relativo elenco può essere consegnato ventiquattro ore prima; ma in questo caso, qualora la maggioranza dei consiglieri lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

5. Nessuna proposta può essere discussa se non e' stata depositata almeno ventiquattro ore prima della seduta nella segreteria comunale.

6. Di ogni seduta del Consiglio e' curato dal Segretario apposito verbale, il cui originale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale costituisce il fedele riscontro dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai consiglieri nel corso della discussione sono riportati sinteticamente in apposito allegato al solo originale. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente.

7. Le dimissioni dalla carica di Consigliere indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 39, comma 1, lett. b), numero 2), della Legge 15.5.1997 n. 127. Il Consiglio entro il termine innanzi stabilito procede altresì alla surrogazione e supplenza dei consiglieri una volta verificatasi l'ipotesi di cui all'art. 22 legge 25 marzo 1993,
n. 81.

8. IL Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa ad una intera sessione ordinaria (sempreché questa non si esaurisca in un'unica seduta), ovvero a tre sedute consecutive del Consiglio, e' dichiarato decaduto.
La decadenza e' pronunciata dal Consiglio, d' ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino elettore, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di
decadenza e dopo motivato esame delle eventuali giustificazioni.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

9. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'Albo Pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzata in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

Art. 11
Commissioni Consiliari o di nomina consiliare

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio.
2. E' istituita la commissione di pari opportunità tra uomini e donne.
3. Le commissioni sono formate su base proporzionale nel rispetto dei rapporti numerici.
4. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni verranno disciplinate con apposito Regolamento.

5. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
6. Come forma di partecipazione delle minoranze si attribuisce alle opposizioni la presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituita.
7. Ai componenti delle commissioni di nomina consiliare può essere attribuito un gettone di presenza, stabilito con l'atto di nomina, la cui misura non può essere superiore a quella prevista per i consiglieri comunali.

Art. 12
Gruppi consiliari

1. All'atto dell'insediamento del Consiglio Comunale, le rappresentanze politiche consiliari si costituiscono in gruppi corrispondenti alle liste nelle quali i singoli consiglieri sono stati eletti. E' possibile la costituzione di un unico gruppo consiliare misto. Comunque i gruppi consiliari saranno composti da 1 o più consiglieri.
2. ciascun gruppo designa il capogruppo; sino a tale designazione e' considerato capogruppo il consigliere appartenente al gruppo, eletto con il maggior numero di voti.
3. Per la finalità di cui all'art. 45, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, i capigruppo eleggono domicilio nella sede comunale.
4. E' istituita la conferenza dei capigruppo, quale organismo di consultazione, di cui il Presidente del Consiglio, che la convoca e la presiede, si avvale per la conduzione dell'attività consiliare.
5. La conferenza dei capigruppo adotta le proprie decisioni all'unanimità; ove questa non si realizzi, provvede il presidente sulla base dell'orientamento prevalente.

Art. 13
Prerogative dei consiglieri

1. I consiglieri esercitano le funzioni previste dalla legge e dallo statuto senza vincolo di mandato.
2. Il Consiglio dispone gli strumenti necessari e le modalità regolamentari per il pieno ed ordinato esercizio delle funzioni, di iniziativa e di controllo dei consiglieri.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. I consiglieri, secondo le modalità previste dal regolamento, hanno diritto di intervento nella discussione, di emendamento e di voto nonchè di interrogazione e di mozione.

4. l'interrogazione e' rivolta da uno o più consiglieri al Sindaco, in forma scritta, per conoscere se un fatto sia vero, quale sia la motivazione di un atto o di una omissione dell'Amministrazione, quali provvedimenti il Comune intenda prendere in relazione ad un determinato oggetto. All'interrogazione e ad ogni altra istanza il Sindaco deve dare risposta scritta entro trenta giorni dal ricevimento o, se richiesto, anche risposta orale nel primo Consiglio utile.

5. La mozione e' un motivato giudizio o una espressione di volontà rivolta alla Giunta su una determinata questione di diretto interesse dei cittadini del Comune, da sottoporre al Consiglio nella prima seduta utile. La disciplina dei relativi interventi e' demandata al regolamento.

6. Ciascun consigliere ha diritto di ottenere dal segretario generale e dai dirigenti del Comune, nonchè dagli enti e dalle aziende dipendenti, copie di atti, documenti e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

7. I consiglieri comunali hanno libero accesso in tutte le strutture dell'Ente, anche se gestite da terzi. Ciascun consigliere sarà munito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dall'Ente.

8. I consiglieri Comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla Legge, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il Sindaco. A richiesta dell'interessato si può trasformare il gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'Ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i Consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni delle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.

Art. 14
La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale e' composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri computando a tal fine il Sindaco.

2. I componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco fra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere.

3. La carica di assessore e' incompatibile con la carica di consigliere comunale. Qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore, cessa dalla carica di consigliere, all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti nella stessa lista.

4. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere, nel mandato successivo, nominato assessore.

5. La Giunta e' convocata, anche senza formalità, dal Sindaco o da chi ne fa le veci, che la presiede.

6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. La Giunta può però ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al Collegio.

7. La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica, la maggioranza ed a voto palese, salvo

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

quando la deliberazione comporti apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. Gli assessori partecipano ai lavori dei consigli senza diritto di voto e senza concorrere a formare il quorum per la validità dell'adunanza.

9. Per ogni assenza ingiustificata alle sedute di Giunta programmate o formalmente convocate, viene praticata la detrazione di L. 50.000 dall'indennità di carica spettante ai sensi dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1985, n. 816 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15
Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali adottati dal Consiglio, orientando a tal fine l'azione degli apparati amministrativi e svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo.

2. Il Sindaco affida ai singoli assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione od a specifici progetti, dando impulso all'attività degli uffici secondo
gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del Comune e vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.

3. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano dalla legge e dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Sindaco, del Segretario Generale, del Direttore Generale, se nominato, e dei Dirigenti.

4. In particolare rientrano nella competenza della Giunta Comunale:

a) l'approvazione dei bandi di concorso per l'assunzione del personale, la nomina delle commissioni giudicatrici e l'approvazione delle relative graduatorie;

b) l'approvazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo di opere pubbliche e lo stato finale dei lavori;

c) gli appalti, le somministrazioni e le forniture di beni e servizi relativi all'ordinaria amministrazione dell'ente, a servizi pubblici gestiti in economia e finanziati nella parte ordinaria del bilancio e comunque relativi ad interventi per la manutenzione di beni ed immobili;

d) amministrare, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge, il demanio ed il patrimonio del Comune;

e) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti riservati dalla legge alla giunta;

f) la determinazione e le variazioni delle tariffe per la fruizione di beni e servizi nel rispetto della disciplina generale stabilita dalla legge o deliberata dal Consiglio;

g) la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati secondo i criteri e le modalità predeterminate dal Consiglio Comunale;

h) gli atti di disposizione del patrimonio quali fase operative di piani di intervento previsti in atti fondamentali del Consiglio;

i) l'attuazione degli indirizzi contenuti negli atti fondamentali del Consiglio, svolgendo le conseguenti ulteriori attività decisionali nei limiti di competenza stabiliti nel comma 3 del presente articolo;

l) provvedere in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute appalti,
concessioni, ai sensi dell'art. 32, lett. m) della legge 8.6.1990, n. 142 e s.m.i. e con le modalità previste dall'art. 12 della L. 15.5.1997 n. 127 e s.m.i., quando gli elementi determinanti dell'intervento, con l'indicazione di massima del relativo ammontare, siano espressamente stabiliti in atti fondamentali del Consiglio.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 16
Il Sindaco

1. Il Sindaco interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune. E' il capo dell'Amministrazione e la rappresenta.

2. Il Sindaco promuove e coordina l'azione dei singoli assessori, indirizzando agli stessi direttive in attuazione delle determinazioni del Consiglio e della Giunta, nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione della politica generale dell'Ente. Sovrintende in via generale al funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune, impartendo a tal fine direttive al Segretario Generale, al Direttore Generale se nominato ed ai Dirigenti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi statali e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti.

4. Il Sindaco , sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, adotta ogni iniziativa necessaria per il coordinamento degli orari dei pubblici esercizi, servizi ed uffici, così come previsto dall'art. 36, comma 3, della L. 8.6.1990, n. 142, anche promuovendo la costituzione di apposite consulte.

5. Il Sindaco può delegare ai singoli assessori, al segretario generale e al direttore generale ed ai dirigenti l'adozione degli atti espressamente attribuiti alla sua competenza, fermo restando il suo potere di avocazione in ogni caso che ritenga di dover provvedere, motivando la riassunzione del provvedimento.

Agli assessori il Sindaco può altresì delegare l'esercizio delle funzioni di ufficiale di governo di cui all'art. 38 della L. 8.6.1990, n. 142 con esclusione dei provvedimenti previsti dal comma 2 dello stesso articolo.

6. Il sindaco, contemporaneamente agli assessori, nomina un vicesindaco che lo sostituisce in via generale, anche quale ufficiale di governo, in caso di assenza o impedimento.

7. in caso di assenza o impedimento del Sindaco e del vicesindaco, le funzioni del sindaco sono esercitate dall'assessore più anziano per età.

Art. 17
Competenze del Sindaco

1. Il sindaco quale capo dell'Amministrazione:

-convoca e presiede la Giunta comunale;
-tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'effettivo esercizio delle loro funzioni.
-riceve, a mezzo del segretario, le interrogazioni, le mozioni e le richieste dei consiglieri e ne cura le risposte e gli atti conseguenti entro trenta giorni dalla data di presentazione;
-dirige l'attività della giunta e ne garantisce la rispondenza agli indirizzi del Consiglio;
-coordina la sovrintendenza di settore per le materie delegate agli assessori, delle quali e' politicamente responsabile;
-dispone la revoca agli assessori nonché la loro sostituzione, se dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, dandone motivata comunicazione al Consiglio;
-ha la rappresentanza generale dell'ente;
-promuove accordi di programma e conclude accordi sostitutivi di provvedimenti;
-rappresenta il Comune nell'Assemblea dei Consorzi, anche attraverso un suo delegato;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

-Il Sindaco coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione , gli orari degli esercizi
commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici, localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
-coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici uffici ed esercizi;
-promuove verifiche ed indagini sull'attività del Comune;
-nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali;
-nomina in caso di necessità uno o più messi notificatori, scegliendoli di preferenza tra i vigili urbani;
-vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale;
-assume ogni iniziativa ritenuta utile per assicurare il buon andamento dell'amministrazione comunale:
-rilascia attestati di notorietà pubblica;
-adotta i provvedimenti necessari a garantire l'osservanza dei regolamenti che disciplinano e regolano la vita sociale della comunità amministrata;
può delegare, al segretario generale, al Direttore Generale se nominato ed ai dirigenti, la firma di tutti gli atti di propria competenza quale capo dell'Amministrazione, specificandoli, anche per categoria, nell'atto di delega.

2. il Sindaco quale ufficiale di governo;
- sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile, popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- sovrintende alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanita' e di igiene pubblica;
-sovrintende allo svolgimento in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, alle funzioni affidategli dalla Legge;
-sovrintende alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;
-adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
-è autorità comunale di protezione civile, per cui, al verificarsi dell'emergenza, assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione e, avvalendosi della struttura comunale di protezione civile e delle associazioni di volontariato, provvede, con i mezzi a disposizione del Comune, agli interventi necessari, dandone comunicazione al Prefetto ed al Presidente della Giunta Regionale.

3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchè, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.

Art. 18
Mozione di sfiducia e dimissioni

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2.Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. Qualora la mozione di sfiducia sia respinta, i consiglierei che l'hanno sottoscritta non possono presentarne una ulteriore, se non siano trascorsi almeno quattro mesi dalla reiezione
della precedente.

4. Le dimissioni di uno o più assessori vanno presentate al Sindaco.

5. Alla sostituzione degli assessori dimissionari, o revocati o cessati dall'ufficio per altra causa , provvede il sindaco dandone motivata comunicazione al Consiglio.

6. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorsi il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, in tal caso si procede allo scioglimento
del consiglio con contestuale nomina di un Commissario.

Art. 19
Responsabilità

1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonchè coloro che si inseriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della loro gestione.

3. Il Segretario comunale e' responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni, unitamente al funzionario preposto.

4. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni alla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti e' personale e non si estende agli eredi.

ART. 20
Obbligo di astensione

1. Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui alla L. 30 aprile 1981 n. 154, i componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti, sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratta di interesse dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile, o del coniuge, o di conferire
impieghi ai medesimi.

2. Il divieto di cui al comma 1 comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

3. Il presente articolo si applica anche al Segretario comunale e al vice segretario.

Art. 21
Attività deliberativa degli organi collegiali

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati, ed a maggioranza dei voti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti giudizi su persone.

3.L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal segretario,
secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento.

4. Il segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso e' sostituito dal vicesegretario o in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.

5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

6. Ogni atto deliberativo del Consiglio e della Giunta deve contenere i pareri prescritti dall'art. 53 della legge 142/90 e s.m.i.. Nel caso di parere negativo, l'organo collegiale, se ritiene di deliberare in modo difforme, motiva nell'atto.

7. Non sono sottoponibili ai pareri gli atti concernenti:

a) la convalida degli eletti;
b) la comunicazione della nomina dei componenti la Giunta e gli indirizzi generali di governo;
c) la nomina o la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti e aziende, nonché la nomina
di commissioni obbligatorie per legge, che non comportino oneri aggiuntivi per il bilancio
comunale;
d) la mozione di sfiducia.

Art. 22
Pareri di regolarità ' tecnica e contabile

1. I responsabili dei servizi, così come individuati dal regolamento degli uffici e dei servizi, sono tenuti all'espressione del parere di regolarità tecnica, quando la proposta da deliberare riguarda, totalmente o parzialmente, la loro sfera di competenza.

2. Il responsabile del servizio di ragioneria esprime il parere di regolarità contabile.

3. I responsabili dei servizi si astengono dal prendere parte, anche mediante l'apposizione del parere, alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità proprie verso il Comune, le sue istituzioni e le sue aziende, o quando si tratti di interesse, liti e contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado o del coniuge. In tali casi, il parere e' dato da colui che normalmente sostituisce il responsabile del servizio.

TITOLO IV
PARTECIPAZIONE, ACCESSO ALLE INFORMAZIONI ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 23

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Rapporti con le Associazioni

1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione ed il loro potenziamento, quali strumenti di formazione dei cittadini.
2. Il Comune favorisce la formazione di organizzazioni di volontariato, di associazioni che perseguono, senza scopo di lucro, finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale, del patrimonio culturale e artistico, in armonia con quanto previsto dalle leggi vigenti
3. Le organizzazioni e le associazioni di cui al comma precedente, ai fini di intrattenere rapporti con il Comune ed avere accesso alle strutture ed ai servizi comunali, dovranno essere costituite con atto notarile e presentare domanda di iscrizione all'albo previsto dalle norme dello specifico regolamento.
4. (ABROGATO) ALL'UNANIMITA'
5. Gli interventi, opportunatamente motivati, disciplinati dal regolamento, hanno luogo nei confronti di dette associazioni con i seguenti requisiti: eleggibilità delle cariche, volontarietà dell'adesione e del recesso dei membri, senza assenza di fini di lucro, pubblicità degli atti e dei registri.

Art. 24
Organismi di partecipazione dei cittadini

1. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini all'attività di promozione dello sviluppo civile, sociale ed economico della comunità, all'esercizio delle relative funzioni ed alla formazione ed attuazione dei propri programmi.
2.A tal fine promuove:

a) organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale, anche su base di quartiere e di frazione;
b) il collegamento dei propri organi e degli organismi di decentramento con gli organismi di partecipazione di quartiere o di frazione;
b) le assemblee di quartiere e di zona sulle principali questioni sottoposte all'esame degli organi comunali;
d) l'iniziativa e la consultazione popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti;
e) lo svolgimento di riunioni e di assemblee, mettendo a disposizione dei cittadini, gruppi e organismi sociali che ne facciano richiesta, le sedi degli organi di decentramento ed altre strutture o spazi idonei.

3. Gli organismi di partecipazione possono avere la forma di comitati per la gestione sociale dei servizi, consulte o comitati per settore, per specifici problemi o situazioni, secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 25
Forme di consultazione della popolazione, istanze, petizioni e proposte.

1. Il Comune organizza la consultazione dei cittadini anche in forme differenziate e articolate. Le forme della consultazione devono garantire in ogni caso la libertà di espressione dei partecipanti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Gli organi comunali possono promuovere forme di consultazione ogni volta che lo ritengano opportuno. La consultazione e' dovuta in caso di proposizione di piano regolatore generale, bilanci di previsione, piani commerciali, piani urbani del traffico e modifiche dello Statuto.

2. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, per le quali viene data risposta scritta, nel termine di trenta giorni dal loro ricevimento, al primo dei firmatari. Il Sindaco, in considerazione delle loro rilevanza, può inserire le questioni sollevate all'ordine del giorno della prima seduta utile del competente organo comunale. Il Sindaco è altresì tenuto ad inserire nel predetto ordine del giorno le questioni alle quali non sia stata data risposta scritta nel termine di trenta giorni.

Art.26
Il referendum consultivo

1. E' previsto il referendum consultivo su richiesta dei due terzi dei consiglieri comunali eletti o del 15% dei cittadini elettori della Camera dei Deputati e residenti nel Comune, che abbiano firmato la proposta presso un notaio o il Segretario comunale.

2. Sono esclusi dal diritto di iniziativa:

a) il bilancio comunale, le relative variazioni, il conto consuntivo;
b) i tributi e le tariffe dei servizi a domanda individuale;
c) l'assunzione di mutui e prestiti;
d) la formulazione di pareri e proposte ad altri Enti;
e) le espropriazioni di beni e le occupazioni di urgenza;
f) materie urbanistiche;
g) modifiche dello Statuto;
h) i provvedimenti relativi ad appalti o concessioni;
i) le elezioni, le nomine, le designazioni, le revoche o le decadenze;
l) i provvedimenti concernenti il personale del Comune, delle istituzioni e delle aziende speciali;
m) quant'altro in contrasto con leggi statali, regionali e comunitarie.

3. Il referendum locale non può rivolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.

4. La proposta di referendum deve contenere un unico quesito referendario e deve essere richiesta al Sindaco che, entro quindici giorni dalla ricezione dal comitato del referendum stesso, la discute in Giunta e poi la affida alla Commissione del Consiglio che esprime apposito parere di ammissibilità e regolarità entro i quindici giorni successivi.

5. Tale commissione dovrà valutare la regolarità della composizione del Comitato promotore, dell'oggetto e delle firme autenticate quale condizione di ammissibilità.

6. Il Consiglio comunale delibera l'indizione del referendum nei trenta giorni successivi.

7. Il referendum, qualora nulla osti, può essere indetto entro novanta giorni dalla esecutività della delibera d'indizione.

8. Per le procedure di voto, da svolgersi nella sola giornata di Domenica, si seguono quelle relative alla elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Il referendum è valido, se si reca alle urne oltre il 50% degli aventi diritto.

9. All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum l'Amministrazione dovrà far fronte con proprie entrate fiscali.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

10. Nell'arco di cinque anni non può essere riproposto un referendum identico ad altro già svolto, non ammesso o bocciato dagli elettori.

Art.27
Diritti di accesso e di informazione dei cittadini ed azione popolare

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento di cui al comma 7, in quanto la loro diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

2. Anche in presenza del diritto alla riservatezza, il Sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia
necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

3. Il Sindaco ha la facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi, generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge.

4. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, foto-cinemato= grafica, elettro-magnetica o di qualunque altra specie o di atti, anche interni, formati all'Ammini= strazione o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

5. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copie dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento. L'esame dei documenti e' gratuito. Il rilascio di copia e' subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di richiesta e di visura.

6. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dall'Amministrazione comunale o da questa detenuti stabilmente.

7. Il regolamento, nel rispetto delle disposizioni sulla trasparenza nella pubblica amministrazione, introdotte sia dalla L. 142/90, che dalla L. 241/90, che da tutte quelle vigenti e future, soprattutto per quanto riguarda la procedura di formazione e di conclusione delle pratiche amministrative, assicura ai cittadini, singoli o associati il diritto di accesso ai documenti amministrativi od alle informazioni di cui e' in possesso l'Amministrazione; disciplina il rilascio di copie di atti, previo pagamento dei soli costi, individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

8. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti stabiliti dal presente articolo.

9. al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione,
il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi, agli enti, alle organizzazioni e volontariato ed alle associazioni.

10. Le aziende e gli enti dipendenti da Comune hanno l'obbligo di uniformare la loro
attività a tali principi;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

11. per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda all'apposito regolamento.

12. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune, salvo che quest'ultimo costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

TITOLO V
IL DIFENSORE CIVICO

Art. 28
Istituzione del difensore civico

1. Allo scopo di garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'Amministrazione Comunale può essere istituito il difensore civico, la cui attività sarà normata da apposito regolamento.

Art. 29
Azione a tutela dell'interesse del cittadino.

1. Il Difensore Civico provvede d'ufficio, od a richiesta di singoli cittadini, enti pubblici o privati, associazioni, a controllare il regolare espletamento di pratiche presso gli uffici del= l'Amministrazione comunale, degli Enti, Istituti o aziende dipendenti, segnalando, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento, ritardi, irregolarità o inadempienze.

2. Il difensore civico può, inoltre, intervenire d'ufficio, qualora abbia notizie di abusi, disfunzioni e disorganizzazione, che incidono sugli interessi di singoli cittadini.

Art. 30
Azione a tutela degli interessi di Enti o Associazioni

1. Il difensore civico, di norma, promuove l'azione di controllo, oltre che su richiesta del cittadino, anche di enti o associazioni, legalmente costituite.

Art. 31
Rapporti con gli organi dell'Ente

1. Il difensore civico invia ogni sei mesi una relazione dettagliata sull'attività svolta, corredata di suggerimenti ed osservazioni, al Sindaco, ai capigruppo consiliari, ai revisori dei conti. Della relazione il Consiglio Comunale dovrà prendere atto nella prima seduta utile.

2. Al difensore civico dovrà essere trasmessa, a cura del presidente dei revisori dei conti, copia della relazione di cui all'art. 57 della L. 8.6.1990, n. 142.

3. Gli Assessori ed i consiglieri comunali possono esercitare, anche nei confronti dell'ufficio del difensore civico, i poteri di richiesta di notizie e informazioni, necessarie all'espletamento del loro mandato.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 32
Elezione del difensore civico

1. Il difensore civico e' eletto con voto dei due terzi del Consiglio comunale, tra i cittadini italiani di provata esperienza e moralità, professionalità ed imparzialità, che abbiano maturato i
quarant'anni di età.

2. Egli resta in carica per la durata della legislatura comunale, può essere revocato, ma può essere rieletto nelle stesse forme non più di un'altra volta.

3. Il difensore civico e' funzionario onorario ed acquista la figura di pubblico ufficiale con tutti gli effetti di legge. Egli giura davanti al Consiglio comunale prima di assumere l'incarico
secondo la formula dell'art. 11 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Qualora il difensore civico presenti dimissioni irrevocabili, entro quarantacinque giorni dalla presa d'atto e' necessario che il consiglio comunale ne elegga un altro. Sino a tale
elezione, accettazione e scambio delle competenze e dei poteri, il difensore civico dimesso resta in carica per il principio della "prorogatio", con tutti i poteri.

5. Il Consiglio comunale dovrà essere convocato almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato ed entro il termine di scadenza si dovrà procedere alla nomina. Qualora il consiglio non provveda, provvederà il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, scegliendo il difensore civico fra una terna di nomi, segnalata dal Presidente del Tribunale.

Art. 33
Requisiti di eleggibilità e incompatibilità

1. Il difensore civico deve essere scelto fra i cittadini residenti nel Comune da almeno cinque anni, che, per preparazione ed esperienza, garantiscano indipendenza, obiettività e preparazione giuridico-amministrativa adeguata.

2. Non sono eleggibili alla carica:

a) i parlamentari nazionali ed europei;
b) i componenti i consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
c) i dipendenti dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e dei Consorzi in servizio;
d) gli Amministratori e il personale dipendente di Enti, Aziende regionali, provinciali, comunali e consortili ed i candidati alle ultime elezioni amministrative e politiche;
e) parenti ed affini fino al quarto grado dei consiglieri ed amministratori comunali.

Art. 34
Revoca del difensore civico

1. In caso di gravi motivi connessi all'esercizio delle funzioni di difensore civico, il Consiglio Comunale, a maggioranza dei due terzi, può revocarne il mandato. La proposta di revoca deve essere notificata all'interessato. Il Consiglio Comunale si pronuncia sulla proposta, decorso il termine di quindici giorni dalla notifica della revoca.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITA'

Art. 35
Finanza locale

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza locale.
2. Il Comune ha altresì podestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 36
Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Comune delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, del pareggio finanziario, secondo le modalità e i tempi stabiliti dalla Legge.
2. Al bilancio di previsione sono allegati una relazione previsionale e programmatica e un bilancio pluriennale.
3. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità collettiva attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.
5. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio, secondo le disposizioni del regolamento.
6. Il conto consuntivo e' deliberato dal Consiglio Comunale entro i termini stabiliti dalla Legge.

Art. 37
Regolamento di contabilita' e disciplina dei contratti

1. Il Consiglio comunale approva il regolamento di contabilità, di Amministrazione del patrimonio e dei contratti.
2. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 38
Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori, composto da tre membri.
2. I componenti del collegio sono scelti ai sensi dell'art. 100 comma 2^, del DLgs. 25.2.1995, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni. Ad essi si applicano le cause di incompatibilità di cui al 1^ comma dell'art. 2399 del Codice Civile. Durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienze e sono rieleggibili per una sola volta.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune direttamente connessi all'espletamento del loro mandato, a mente dell'art. 57 della legge 8.6.1990, n. 142.

4. Il Collegio dei revisori collabora con il Consiglio comunale nella funzione di controllo ed indirizzo; esercita , secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposite relazioni che accompagnano la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

5. Il collegio dei revisori esercita altresì, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la revisione della contabilità economica. La relazione di cui al comma precedente e' corredata da una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione. Ai revisori dei conti possono essere affidate ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché di componenti del nucleo di valutazione in qualità di esperti.

6. I revisori rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale.

Art. 38 bis
Nucleo di valutazione

Compito del nucleo di valutazione e' di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

Il regolamento per il funzionamento del nucleo di valutazione e' contenuto nella delibera del Consiglio Comunale del 17.4.1997 n. 21.

Art. 39
Contabilità economica e controllo di gestione

1. Il regolamento di contabilità detta norme per la rilevazione contabile dei costi degli uffici e dei servizi.

2. La rilevazione contabile dei costi prevede:

a) la sistematica raccolta dei dati gestionali imputabili alle singole unità operative, onde pervenire alla valutazione della efficienza e della efficacia della spesa articolata per uffici, servizi, e programmi;

b) la elaborazione di indici di produttività.

3. La Giunta Comunale può individuare centri di costo per i quali attivare specifiche forme di rilevazione anche temporanee.

4. La giunta allega al conto consuntivo anche una relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

TITOLO VII
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 40
Segretario Generale-Direttore Generale-Vice Segretario

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Le funzioni del direttore Generale, del Segretario comunale e del Vice Segretario sono definite dal regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 41
Abrogato

Art. 42
Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'organizzazione degli uffici e del personale ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali e si uniforma ai criteri di buon andamento, imparzialità, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa per conseguire più alti livelli di produttività.

2. Il personale dell'ente e' tenuto ad operare con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini, mantenendo nei rapporti con il pubblico e con i colleghi contegno corretto costantemente improntato a rispetto e cortesia.

Nell'attuazione di tali criteri e principi, i dirigenti ed i responsabili delle unità organizzative promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità e di economicità.

3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi e' regolato secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente alle esigenze del momento, ai programmi approvati dal Consiglio comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta. Il regolamento fissa i criteri organizzativi, determina l'organigramma , la struttura e le dotazioni di personale, prevede le modalità per l'assegnazione del personale ai settori, uffici comunali e le norme sull'accesso.

4. La struttura organizzativa del Comune e' ordinata in settori funzionali comprendenti un insieme di servizi omogenei, alla cui direzione sono preposti funzionari provvisti di qualifica dirigenziale.

Art. 43
Compiti dei dirigenti

1. Ai dirigenti, nell'ambito del settore cui sono preposti, sono affidate attività di direzione, consulenza, propulsione, ordinamento, vigilanza e controllo al fine di assicurare la legalità, l'imparzialità, l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici e dei servizi.

2. I dirigenti esplicano le proprie funzioni secondo i principi generali che regolano i compiti della dirigenza nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, al fine di garantire piena concordanza dell'azione delle strutture con gli obiettivi e le scelte degli organi istituzionali.

3. Ai dirigenti sono attribuiti, in particolare, in base alle competenze ascritte al settore diretto:

- la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
- la stipulazione dei contratti;
- gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale;
- le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto, costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- gli atti ad essi attribuiti dalla Legge, dal presente Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

Art. 44
Responsabilità dei dirigenti e del personale

1. I dirigenti e il personale sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

Art. 45
Accesso alla dirigenza

Per l'accesso alla dirigenza di ruolo e ad incarico a tempo determinato, si rimanda alle leggi in vigore, rispettivamente al momento della emanazione del bando di concorso ed a quello del conferimento dell'incarico.

Art. 46
ABROGATO

Art. 47
Collaborazioni esterne

1. La Giunta puo' con deliberazione motivata e con convenzione a termine, avvalersi di collaborazioni esterne ad elevato contenuto di professionalità, per conseguire obiettivi specifici e determinati, quali:
a) espletamento di studi, ricerche e progettazioni;
b) assistenza agli organi del Comune nella loro attività di pianificazione;
c) consulenza nell'attività deliberativa in settori caratterizzati da contenuto tecnologico.
2. Le collaborazioni esterne possono essere conferite a :
a) Università;
b) altri Enti o Istituti Scientifici di natura pubblica, con partecipazione di enti pubblici;
c) organismi specializzati, esperti o professionisti di notoria esperienza e di elevata capacità professionale, da incaricarsi individualmente o collegialmente, in relazione alla natura e complessità dei problemi oggetto della consulenza.
3. Il Comune ricorre alle collaborazioni esterne, ove non possa provvedere con personale già in servizio, dandone atto esplicitamente nella deliberazione di incarico.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incarico di collaborazione esterna e' quello di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale, regolato dagli articoli 2230 e segg. del Codice Civile.

Art. 48
ABROGATO

Art. 49
Servizi pubblici locali

1. Per la gestione dei servizi pubblici il Comune adotta una delle forme previste dall'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. La scelta delle forme di gestione da adottare viene operata dal Consiglio comunale - fatti salvi i criteri di cui all'art.23 della legge medesima - sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.

3. Il Comune può promuovere la costituzione o partecipare a società per azioni od a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale per la gestione di servizi pubblici locali. Il Comune può altresì partecipare anche con quote di minoranza a società per azioni aventi come scopo la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale o la gestione di attività strumentali per le quali sia prioritario ricercare una maggiore efficienza.

4. Il Consiglio di amministrazione dell'azienda speciale e dell'istituzione e' composto da cinque membri che eleggono nel proprio seno il Presidente.

5. Gli amministratori delle società, delle aziende speciali, delle istituzioni e degli altri enti, cui il Comune partecipa, vengono nominati e designati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale, fra persone che abbiano una qualificata e comprovata competenza, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per incarichi pubblici ricoperti.

6. sono incompatibili con le cariche di cui al presente articolo:

a) il Commissario di Governo, il Prefetto , i Viceprefetti della Provincia di Teramo, il Questore ed i funzionari di pubblica sicurezza;

b) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze Armate dello stato che esercitano il Comando sul territorio della Provincia;

c) gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che esercitano il loro ufficio nel territorio della provincia, fatti salvi i casi in cui la nomina si riferisce ad enti o istituzioni a prevalente carattere culturale;

d) i componenti del Comitato regionale di controllo e delle relative sezioni provinciali;

e) i magistrati che esercitano le loro funzioni con riferimento all'ambito territoriale della provincia;

f) i consiglieri regionali, provinciali e comunali, nonché i componenti della Giunta comunale e provinciali, fatti salvi i casi in cui lo statuto dell'ente o dell'istituzione espressamente lo preveda;

g) i segretari ed i tesorieri dei partiti e dei movimenti politici;

h) i dirigenti sindacali a qualsiasi livello;

i) coloro che non hanno reso il conto finanziario o di Amministrazione al Comune, al qual si riferisce la nomina.

7. se nominati, devono esercitare opzione entro cinque giorni dalla comunicazione dell'avvenuta nomina:

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Sono altresì pubblicizzate, nelle forme più idonee, tutte le iniziative dirette a precisare e rendere effettivo il diritto di accesso.

TITOLO VIII
FORME DI COLLABORAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 52
Forme di collaborazione, convenzioni

1. Ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale e civile della comunità locale, il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione, con altri enti pubblici e privati, anche appartenenti ad altri stati, attraverso contratti, convenzioni accordi di programma, costituzione di consorzi, istituzione di strutture per attività di comune interesse.

2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Il Comune collabora con lo Stato, con la Comunità Economica Europea, con la Regione, con la Provincia e con tutti gli altri enti ed istituzioni che hanno poteri di intervento in materie interessanti la comunità locale, al fine di accrescere il numero e la qualità dei servizi resi alla popolazione.

Art. 53
Consorzi

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri Comuni o con la Provincia un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.

2. A tal fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, la relativa convenzione, unitamente allo statuto del consorzio.

3. Nell'assemblea del Consorzio il Comune e' rappresentato dal Sindaco o da un suo delegato, con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.

Art.54
Accordi di programma

1. Per la definizione e attuazione di opere, interventi o programmi di interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune, della Provincia e della Regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, qualora la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento spetti al comune, promuovere
la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di no o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

TITOLO IX
COMMISSIONI PER LO STATUTO E I REGOLAMENTI

Art.55
Istituzione della Commissione per controversie interpretative

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Può essere istituita una Commissione, formata da Consiglieri indicati da tutti i Gruppi Consiliari costituiti, in proporzione alla loro rappresentatività in Consiglio Comunale, che si occupi di controversie interpretative delle norme statutarie e regolamentari.

2. La Commissione è nominata dal Consiglio Comunale, subito dopo la convalida degli eletti.

3. Se, all'interno della Commissione, non si raggiunge l'unanimità dell'interpretazione, la stessa è delegata al Consiglio comunale, che delibera a maggioranza qualificata.

4. Le interpretazioni fornite dalla Commissione o dal Consiglio comunale costituiscono il corpo interpretativo dello Statuto e dei regolamenti.

5. Le interpretazioni vanno riprodotte come appendice dello Statuto e sono accessibili a chiunque ne faccia richiesta.

TITOLO X
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.56
Regolamenti di attuazione dello Statuto

1. Il Consiglio comunale procede all'approvazione dei regolamenti entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto.

2. Il funzionamento del consiglio e' disciplinato dal Regolamento approvato a maggioranza assoluta che prevede in particolare le modalità per la convocazione, la presentazione, la discussione delle proposte ed il numero dei Consiglieri necessari per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge, senza computare a tal fine il Sindaco.

Art.57
Modifiche allo Statuto

1. Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta con successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate, se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art.58
Verifica dello Statuto

1. Allo Statuto approvato dal Consiglio comunale verrà data adeguata pubblicità e diffusione. Entro un anno dall'entrata in vigore è promossa una sessione straordinaria del Consiglio comunale per la verifica.

Art.59
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto e le norme integrative dello stesso entrano in vigore dopo l'espleta= mento del controllo da parte del competente organo regionale, lo stesso e' pubblicato nel bollet= tino ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio dell'Ente per

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

trenta giorni consecutivi ed inviata al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti. (Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo Pretorio dell'Ente).

Art. 60
Rapporti con le leggi nazionali e regionali

1. Le norme statutarie non possono contrastare con le leggi nazionali e regionali. Se ciò dovesse verificarsi, decadono le norme statutarie.